

RIASSUNTO del Ricorso Prof. Angiolini (41 facciate)

Premessa:

diritto dei ricorrenti a percepire la pensione senza le decurtazioni di cui all'art. 1 c. 260 e seguenti della legge 145/2018.

Fatto:

I ricorrenti sono **PENSIONATI INPS** con pensione superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, che sono stati sottoposti a **decurtazioni incostituzionali**.

Tipologia delle decurtazioni dal 01.01.2019 (si veda la tabella APS-Leonida allegata):

- a) sulla rivalutazione (per 3 anni);
- b) per il contributo di solidarietà (per 5 anni).

Motivazioni? *“prospettiva solidaristica”*, finalità peraltro *“vaga e indifferenziata”*.

Destinazione delle risorse dei tagli (c.261-263): *“eventuale non vincolante”* per l'INPS, che resta libero di usarle per qualunque sua finalità anche assistenziale.

Disciplina della perequazione automatica (l.448/1998) a tutela dell'Art. 38, c.2, della Costituzione (sentenza n. 70/2015)... (i ripetuti tagli non rispettano il criterio di adeguatezza).

Storia dei tagli (RIVALUTAZIONE)

- **legge 388/2000** (art. 69, c.1) con perequazione in tre fasce;
- **disegno di legge 98/2011** (art. 18, c.3): limitazioni per il biennio 2012-2013 e nessuna rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo Inps;
- **DL 201/2011** (art. 24, c.25) a modifica dell'art. 18, c.3 citato, con **BLOCCO TOTALE INDICIZZAZIONE PER PENSIONI SUPERIORI a 3 VOLTE IL MINIMO INPS PER IL BIENNIO 2012-2013**.
- **legge 147/2013** (finanziaria 2014; art. 1, c.483, lettera e): tagli sulla rivalutazione per il triennio 2014-2016.

- **Sentenza 70/2015** (Gazzetta Ufficiale 6/5/2015) che dichiara l'incostituzionalità della norma sopra-citata.
- **DL 65/2015** (legge 109/2015, art. 1, c.1): parziale rivalutazione delle pensioni da 3 a 6 volte il minimo Inps, con conferma del blocco di quelle superiori a 6 volte il minimo Inps.
- **legge 145/2018** (c.260 e ss.): tagli triennali 2019-2021 (rivalutazione) e per il quinquennio 2019-2023 (contributo di solidarietà).

Effetti: DANNO INDETERMINATO ALLE PENSIONI SUPERIORI A 3 VOLTE IL MINIMO INPS, DANNO CHE DURA DA OLTRE UN VENTENNIO (2001 → 2021.....)

Storia dei tagli (contributo di solidarietà, pag. 6 Prof. Angiolini)

- **legge 488/1999** (art. 37, c.1): contributo di solidarietà per 3 anni (2000-2001-2002) per pensioni superiori al massimale ex legge 335/1995 (art. 2, c.18)
- **legge 350/2003** (art. 3, c.102): idem del 3% per 3 anni (2004-2005-2006) per pensioni superiori a 25 volte il minimo Inps (legge 448, art. 38, c.1).
- **legge 214/2011** (art. 24, c.31bis): contributo di solidarietà dal 01.08.2011 al 31.12.2014 su pensioni superiori a 90.000 euro/lordi/anno.
- **Sentenza della Corte Costituzionale 116/2013**: incostituzionalità della norma citata.
- **legge 147/2013** (art. 1, c.486): nuovo contributo di solidarietà dal 01.01.2014 al 31.12.2016 per pensioni superiori a 14 volte il minimo Inps;
- **legge 145/2018** (art. 1, da c. 260 a c. 268): tagli QUINQUENNALI.

Considerazioni del Prof. Angiolini (pag. 7 della memoria)

La Corte Costituzionale ha ripetutamente censurato tale prassi:

es. :

Sentenza 70/2015 e 250/2017

...I RISPARMI DI SPESA VANNO MOTIVATI CON DATI OGGETTIVI;

Sentenza 116/2013

“...è illegittimo l’Art. 18, c. 22-bis, del Decreto legge 98/2011 perché si tratta di PRELIEVO IRRAZIONALE E DISCRIMINATORIO CHE COLPISCE UNA LIMITATA CATEGORIA DI SOGGETTI...”

Sentenza 173/2016... il taglio *“deve operare **all’interno del Sistema Previdenziale** come solidarietà forte a puntellare il Sistema Pensionistico e come sostegno previdenziale ai più deboli...”* e inoltre *“...non deve derogare (CC 68/2014; 166/2012; 302/2010; 446/2002...) “* e inoltre *“...il contributo sulle pensioni costituisce **una misura del tutto eccezionale nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema della Previdenza...”***

FATTI: I RICORRENTI HANNO **DIFFIDATO L’INPS** AD APPLICARE LA LEGGE 145/2018, MA LE RICHIESTE SONO RIMASTE **INEVASE** (TRANNE UNA DEL 08.08.2019...che risulterebbe... *“irricevibile perché l’Inps è obbligato a rispettare la norma di legge...”*).

FATTI: la **Corte dei Conti del Friuli V.G.** (ordinanza n. 6 del 17.10.19) ha sollevato la questione della legittimità costituzionale delle norme di legge rispetto agli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.

IN DIRITTO (Pag. 10 Prof. Angiolini)

Il taglio dei trattamenti previdenziali contrasta con numerosi articoli della Costituzione (articoli 2, 3, 4, 36, 38, 117) e con l’art. 1, protocollo 1 della Cedu.

In dettaglio:

- a) Art. 2-3 Costituzione: “tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all’applicazione della norma precedentemente in vigore” (Sentenza 160/2013; 69/2014; 89/2018);
- b) Art. 36 Costituzione: “retribuzione proporzionata alla qualità e quantità delle prestazioni rese dal lavoratore in attività”;
- c) Art. 38, c.2 Costituzione: “mezzi adeguati alle esigenze di vita”;
- d) Art. 4, c.2 Costituzione: si veda il punto (a)

In sintesi:

- **il legislatore non dovrebbe ledere le certezze acquisite all’atto del pensionamento** (Sentenza 108/2016). Invece il combinato disposto dei c. 260 e

261 dell'Art. 1, della legge 145/2018 decurta la pensione in essere agendo negativamente sulla rivalutazione automatica e sul contributo forzoso.

- **Viene così leso il NESSO TRA PENSIONE E STIPENDIO** (Art. 36 e 38 Costituzione) incidendo sul potere di acquisto della moneta (Sentenze n. 173/1986 e 316/2010).
- **Si incide così sulla RETRIBUZIONE DIFFERITA** (sentenze 208/2014; 116/2013; 70/2015).
- **Si incide RETROATTIVAMENTE e si mina lo STATO DI DIRITTO.**
- **Si lede il LEGITTIMO AFFIDAMENTO, TUTELATO ANCHE DALLA CEDU** (Art. 1, Prot. 1) che invece è rafforzato nel settore previdenziale (Sentenze 173/1986 e 92/2013) e qui invece lo si lede, alterando le aspettative di vita dei singoli e la loro pianificazione dei progetti di vita.

La Cedu non consente – per mero interesse finanziario pubblico – misure retroattive o modifiche in pejus (Sentenze 348 e 349/2007 con violazione art. 117 Costit.).

La lesione non deve essere arbitraria o irragionevole ma deve essere ECCEZIONALE E TRANSEUNTE (Sentenza 245/1997) nonché giustificata da IMPELLENTI ESIGENZE DI FINANZA PUBBLICA E FINALIZZATA A BENEFICIO DEL COMPARTO PENSIONISTICO (Sentenza 173/2016).

La lesione NON DEVE ESSERE REITERATA ... *“Perché se lo fosse esporrebbe il sistema a lesione della ragionevolezza e della proporzionalità”* (Sentenze 349/1985 e 372/1998).

Lesioni reiterate incidono sul **POTERE D'ACQUISTO** (Sentenza 316/2010).

È quello che invece è successo, contro la Sentenza 173/2016 e contro gli art. 3 e 38 della Costituzione. Ricordiamo che la Sentenza 173/2016 aveva posto alcuni paletti: **“ragionevolezza, imprevedibilità, sostenibilità”**.

I tagli dovrebbero restare all'INTERNO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, per puntellare il sistema pensionistico e tutelare i più deboli; dovrebbero anche essere **SOSTENIBILI, PROPORZIONALI e UNA TANTUM** (Sentenza 173/2016).

CIÒ NON È AVVENUTO !

Infatti:

Le misure non sono proporzionali:

- le misure sono reiterate;
- le misure non sono finalizzate (...“appositi fondi c/o Inps...”!!!!!!) ma accantonate senza una finalizzazione;
- le misure sono assistenziali;

- **ciò è tanto più grave poiché nel bilancio Inps non sono state rispettate le norme di legge (legge 88/1989 e 335/1995) che imponevano una netta separazione nel bilancio Inps tra assistenza e previdenza;**
- **il bilancio previdenziale Inps è quantomeno in pareggio** (e positivo se si considerano le tasse pagate dai pensionati colpiti) mentre quello assistenziale è in deficit e progressivamente crescente (sbilanciato);
- **il bilancio Inps è “permeabile”** rispetto a quello statale;
- **quota 100 e il reddito di cittadinanza provocano un aumento della spesa assistenziale Inps e sono finanziati (?) con 43mld di euro in 7 anni (decreto legge n.4/2019);**

tutto ciò provoca un **netto aumento della spesa assistenziale**, mentre il taglio delle pensioni porta a circa 80 milioni di euro/anno. Cui prodest ?

Il blocco della rivalutazione e il contributo di solidarietà sono PROVVEDIMENTI IRRAGIONEVOLI DI PER SÉ perché impongono un sacrificio patrimoniale sproporzionato ed eccessivo, anche rispetto ai tagli avvenuti dal 2000 in poi.

Insomma: norme incostituzionali, pluriennali ed eccessive come quantificazione, causano un **danno permanente e non sono finalizzate**.

VIOLAZIONE ARTT. 3, 23, 38 e 53 della COSTITUZIONE

Si tratta di **PRESTAZIONI TRIBUTARIE** e come tali dovrebbero essere applicate a tutti (pensionati o lavoratori attivi) a parità di reddito. Infatti, il c. 261 dell’art. 1 della legge 145/2018 viola la “universalità dell’imposizione” come da Sentenze 223/2012 e 116/2013 nonché per effetto degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Quindi si tratta di **MISURE IRRAGIONEVOLI, DISCRIMINATORIE e SPROPORZIONATE**.

Inoltre sono esentate dai tagli del c.261 (lo dice il c.263) le **PENSIONI INTERAMENTE LIQUIDATE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO....** Tutto ciò senza che vi sia mai stato un ricalcolo delle pensioni miste....

Infatti, il ricalcolo con metodo retributivo può essere **MENO VANTAGGIOSO** (legge 190/2014, art. 1, c.707)....

Inoltre, **non esiste un nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni** (Sentenza 67/2018).

Si discrimina tra gestioni Inps nel senso che, il c.261 (art. 1, legge 145/2018) colpisce con il contributo di solidarietà solo:

- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali lavoratori autonomi;
- forme sostitutive dell'assicurazione generale;
- gestione separata (ex art. 2, c.26, legge 335/1995)

e non le altre gestioni.

Ciò contrasta con la Sentenza n. 7/2017.

Il contributo di solidarietà (c.261) colpisce solo le PENSIONI DIRETTE, e non quelle ai superstiti, quando solo le prime sono frutto di contribuzione diretta.

VIOLAZIONE ARTT. 97, 101,104 e 117 della COSTITUZIONE

Viene leso il principio della intangibilità delle pensioni dei magistrati (di cui alle Sentenze 238/1990, 43/1993, 223/2012, 269/2017, 20/2019).

Viene violato il DIRITTO COMUNITARIO (art. 117, c.1 Costituzione; artt. 21 e 25, CD FUE; art. 15 del pilastro dei diritti europei, artt. 10 e 157 TFUE...): *"i diritti degli anziani sono fondamentali e inviolabili in relazione ad una vita dignitosa e indipendente"*.

VIOLAZIONE ART. 81 della COSTITUZIONE

Il ciclo di bilancio (legge 163/2016) ha valenza triennale (legge 196/2009, art. 21). Invece, il taglio over 100.000 è quinquennale, quindi nettamente in contrasto con la Sentenza 70/2015.

CORTE DEI CONTI FRIULI V.G. 17.10.19, n. 6

La legge 145/2018 (art. 1, c.260 e ss.) è incostituzionale perché in contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.....

NOSTRA RICHIESTA

Vogliamo percepire le nostre pensioni nella loro interezza e nella loro originaria consistenza, senza le decurtazioni dei c.260-261 dell'art. 1 della legge 145/2018.

PERCIÒ CHIEDIAMO

Che la Corte dei Conti in questione rimetta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 1, c. da 260 a 268, della legge 145/2018.

Riassunto a cura di Stefano Biasioli, 12.11.19

In allegato le tabelle citate.

La triste storia della rivalutazione delle pensioni 1998-2019

Classe di Assegno (lordo/anno)	1998	1999 2000	2001 2007	2008 2010	2011	2012	2013	2014	2015 2018	2019 2021
Fonte Normativa	Legge 449/1997	Legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 127/07 e 247/07	Legge 388/2000	Legge 214/2011 e Legge 109/2015		Legge 147/2013 e Legge 208/2015		Finanziaria 2019
Sino a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e 4 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40% ⁴		95%	95%	97% ⁶
Tra le 4 e 5 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20% ⁴		75%	75%	77% ⁶
Tra le 5 e 6 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	10% ⁴		50%	50%	52% ⁶
Tra le 6 e 7 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	47% ⁶
Tra le 7 e 8 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	45% ⁶
Oltre le 8 volte il TM	75% ¹	0% ²	75%	75% ³	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	40% ⁶

Rielaborazione: Centro Studi APS-Leonida, marzo 2019

DETTAGLIO DELLA TABELLA

1= Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS (TM) è stata congelata (art. 59, legge 449/1997);

2= Nel biennio 1999/2000 le quote di importo tra 5 e 8 volte il minimo INPS sono state rivalutate solo per il 30%; quelle superiori ad 8 volte non sono state rivalutate (=0%).

3= Nel solo anno 2008 la rivalutazione per l'INTERO IMPORTO delle pensioni superiori a 8 volte il minimo INPS è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07);

4= Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi", negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013.

5= La cifra in euro (13,08) esprime la rivalutazione del 40% che è stata applicata solo fino a 6 volte il minimo INPS (in pratica niente di più per quelle superiori a 6 volte).

6= Nel 2019 il minimo INPS è pari a € 513,01 - quindi la rivalutazione piena al 100% riguarda solo le pensioni fino a 1.539,03 € lorde/mese.

Il confronto con la legge 388/2000 dimostra che il governo gialloverde ha ulteriormente penalizzato tutte le pensioni sopra gli € 2.052,04 lordi/mese.

**I tagli della Mancata/Parziale Rivalutazione
(art. 1, c.260 della legge 145/2018)**

IMPORTO mensile LORDO	IMPORTO NETTO	PERDITA COMPLESSIVA STIMATA 2019-2021
2000	1460	Circa 24,57 euro
2250	1642,50	Circa 81,12 euro
2500	1550	Tra i 130 ed i 175 euro
2600	1898	Tra i 270 ed i 300 euro
3000	1860	Tra i 470 ed i 500 euro
3500	2170	Tra i 530 ed i 550 euro
4000	2480	Tra i 620 ed i 690 euro
4500	2655	Tra i 700 ed i 890 euro
5000	2950	Tra i 890 ed i 960 euro
6000	3420	Circa 1.077 euro
8000	4560	Circa 1256,58 euro
9000	5130	Circa 1411,88 euro
10000	5700	Circa 1566,76 euro

¹ Dati tratti dall'inserto "Corriere Economico" dell'8.7.2019 (articolo a firma di Alberto Brambilla e Antonietta Mundo)

**I tagli della Mancata/Parziale Rivalutazione
(negli anni 2006 -> 2019)**

Pensione Annu lorda	Pensione Mensile lorda	N° volte Tratt. Minimo INPS	Perdita media annua lorda	Perdita totale periodo 2006-2019
26.000	2.000	4,76	913 €	11.873 €
39.000	3.000	7,14	2.088 €	27.154€
52.000	4.000	9,51	3.751€	48.770 €
65.000	5.000	11,89	4.847 €	63.011 €
104.000	8.000	19,03	8.126 €	105.641 €
117.000	9.000	21,41	9.219 €	119.851 €
130.000	10.000	23,79	10.312 €	134.060 €

¹ Dati tratti dall'inserto "Corriere Economico" dell'8.7.2019 (articolo a firma di Alberto Brambilla e Antonietta Mundo)

Un altro “REGALO” del governo gialloverde...
... il NUOVO “CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ”

PENSIONI in MIGLIAIA di EURO LORDI ANNO	legge FINANZIARIA 2019 (145/2018 c.261) valida per gli ANNI 2019-2020-2021-2022-2023
100-130	15%
131-200	25%
201-350	30%
351-500	35%
> 500	40%

Il taglio sarà del 15% per la parte eccedente gli assegni da 100 a 130mila € lordi/anno; analogamente sarà del 25-30-35-40% per le fasce dettagliate in tabella. Con questi tagli il governo “ruba” a queste fasce di pensionati 76 milioni nel 2019; 80milioni nel 2020 e 183 milioni nel 2021. Sarebbero coinvolti almeno 25.000 pensionati....

Elaborazione: APS-LEONIDA, 08.03.2019

**5 ANNI !!!
 DI PRELIEVI FORZOSI !!!!**

**Taglio delle c.d. pensioni d’oro (contributo di solidarietà??)
 per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023**

Il testo della legge di bilancio 2019, articolo 1 comma 261, prevede **le riduzioni secche/i tagli netti** riportati nella tabella sottostante:

Fascia lorda €	Aliquota di riduzione	Parte eccedente	Prelievo forzoso annuo	
			x fascia	cumulativo
100.000-130.000	15%	30.000	4.500	4.500
130.000-200.000	25%	70.000	17.500	22.000
200.000-350.000	30%	150.000	45.000	67.000
350.000-500.000	35%	150.000	52.500	119.500
> 500.000	40%	100.000	40.000	159.500

Con questi tagli il **Governo “ruba”** a queste fasce di pensionati 76 milioni nel 2019; 80 milioni nel 2020 e 183 milioni nel 2021. Sarebbero coinvolti almeno 25.000 pensionati....

Elaborazione: a cura del Dott. Pietro Gonella